



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCHEMI DI REGOLAMENTO RECANTI "INTEGRAZIONI AI DD.PP.RR. 87 E 88/2010 CONCERNENTI IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI A NORMA DELL'ART 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 112/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 133/2008".

Con la nota n. 20159 del 16 agosto 2016 il MIUR ha trasmesso al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, al fine di acquisirne il prescritto parere, due schemi di regolamento recanti integrazioni rispettivamente al DPR 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti professionali, e al DPR 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli istituti tecnici.

Le integrazioni, che si sono rese necessarie a seguito dell'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 3527 dell' 8 aprile 2013, consistono nell'aggiunta del comma 1- bis all'art. 5 del DPR 15 marzo 2010, n. 87 e del comma 1-bis all'art. 5 del DPR 15 marzo 2010, n. 88.

I contenuti

I due schemi di regolamento in esame riguardano i "Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli Istituti tecnici e professionali". Essi sono composti da due articoli di contenuto identico, salvo alcune specifiche relative alle due filiere ordinamentali: per gli istituti tecnici all'art. 1, lettera g), si parla di "*acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore*" mentre per gli istituti professionali all'art.1, lettera g) si parla di "*acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica*".

Il comma 1-bis aggiunto esplicita i criteri con cui si è provveduto alla costruzione dei nuovi quadri orari degli istituti tecnici e professionali:

- a) *razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune nell' ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità , salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;*
- b) *ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell' ultimo anno;*
- c) *ore di 60 minuti non comprimibili;*
- d) *sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e introduzione di metodologie didattiche innovative;*
- e) *complementarità tra le diverse discipline e valorizzazione del legame tra cultura scientifico-tecnologica e cultura umanistica;*
- f) *individuazione di un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso;*
- g) *ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di*

indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio e quinto anno. In particolare il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo:

h) equilibrato assortimento delle discipline di studio al fine di

- assicurare l'ottimale determinazione delle cattedre,*
- salvaguardare la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico*
- tutelare la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.*

Il parere

I provvedimenti proposti forniscono una risposta tardiva alla sentenza del TAR Lazio 3527/2013, e rispondono esclusivamente alla parte che imponeva al MIUR l'esplicitazione dei criteri con cui sono stati elaborati gli orari complessivi annuali per gli Istituti tecnici e professionali a seguito del riordino previsto dall'art. 64 della legge 133/08 e dal piano programmatico predisposto dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia.

Il riordino dell'Istruzione tecnica e professionale disegnato dai DD.PP.RR. 87 e 88 ha previsto il passaggio da 36 a 32 ore settimanali già dall'anno scolastico di avvio del riordino, 2010/2011, ed ha inciso, linearmente e contemporaneamente, dalla classe prima alla classe terza nei professionali e dalla classe prima alla classe quarta nei tecnici, senza criteri di gradualità, venendo meno al patto formativo stipulato tra scuola e famiglia all'atto dell'iscrizione (osservazioni già emerse nel parere del CNPI del 26 agosto 2010).

Le riduzioni hanno riguardato il nucleo caratterizzante i percorsi di Istruzione tecnica e professionale: le attività laboratoriali e quelle discipline per le quali l'ordinamento prevedeva insegnamenti in compresenza. Per utilizzare le stesse parole dell'amministrazione, la riduzione è stata fatta *sulle "materie professionalizzanti, recanti il maggiore carico orario"*, determinando una diminuzione nelle quote dell'organico dei profili tecnici.

Tutto ciò premesso, si esprime il parere nei seguenti termini.

Le integrazioni proposte dai provvedimenti in esame si limitano ad individuare i criteri con cui motivare *ex post* la riduzione di orario effettuata e le scelte compiute con il riordino del 2010.

Nello specifico, di seguito, vengono analizzati e discussi i singoli criteri proposti.

a) Razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune nell'ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C

Non è chiaro in che modo la riduzione delle materie professionalizzanti, delle ore di laboratorio e delle compresenze degli insegnanti tecnico-pratici possa aiutare a salvaguardare la coerenza tra i percorsi, i titoli di studio e i profili in uscita. Sebbene si ritenga necessario un intervento di razionalizzazione delle centinaia di sperimentazioni esistenti, per dare un quadro di riferimento comune, è opportuno sottolineare che la "razionalizzazione" prevista dalla norma è cosa ben diversa dalla "riduzione".

b) Ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una

prevalenza nel secondo biennio e nell' ultimo anno

Anche in questo caso, una diversa ripartizione delle ore di laboratorio nel corso del quinquennio, non può essere ritenuta un criterio per giustificare una complessiva riduzione delle ore di laboratorio.

c) Conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria non comprimibile di 60 minuti

Questo criterio deve essere coniugato con le opportunità di flessibilità oraria che ogni singola istituzione scolastica autonoma ha facoltà di attuare, come disposto dal DPR 275/1999, all'articolo 4 comma 2 lettera b: *"la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui"*.

d) Ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e della introduzione di metodologie didattiche innovative

Anche in questo caso è data ampia facoltà alle singole istituzioni scolastiche autonome di riorganizzare l'impegno orario richiesto, ad esempio mediante *"l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività"* di utilizzare metodologie didattiche innovative per migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento/apprendimento e di garantire la sostenibilità dell'impegno orario.

*Per quanto riguarda le scuole con insegnamento di lingua slovena vedasi nota allegata al presente parere.

e) Definizione di piani di studio il cui impianto curricolare riconosca la complementarità tra le diverse discipline e valorizzi il legame tra il contributo educativo offerto da una istruzione di tipo tecnico-professionale e la cultura umanistica

La necessità di adottare una qualsiasi forma di *"complementarità"* tra le diverse discipline non implica necessariamente, né giustifica, una *"riduzione"* oraria di alcune di esse (per di più, di quelle caratterizzanti l'indirizzo). La loro compressione, infatti, in un contesto sempre più orientato al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze non può prescindere da ore laboratoriali e di indirizzo, naturalmente non a scapito delle materie di area comune quale asse portante di una formazione solida e al tempo stesso flessibile.

f) Previsione di piani di studi con un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti, della necessità di evitare una frammentazione disciplinare e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione degli studenti

L'individuazione di un numero di discipline adeguate al conseguimento dei risultati,

anche ipotizzando una loro riduzione, potrebbe rappresentare un intento condivisibile, specie nell'ottica di una reale "razionalizzazione" e "ridefinizione" dei piani di studio che miri a ridurre il numero dei docenti afferenti ai singoli consigli di classe. Non è chiaro come questo criterio abbia guidato le scelte del riordino che presenta ancora elementi di parcellizzazione anche nella composizione dei singoli consigli di classe.

g) Adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, al secondo biennio e al quinto anno. In particolare, la suddetta ripartizione dovrà considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato nell'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere ruoli tecnici operativi considerati nella loro dimensione sistemica. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo.

Una diversa distribuzione delle discipline dell'area generale e dell'area di indirizzo non può giustificare una riduzione complessiva delle discipline caratterizzanti il percorso di studio.

Il tasso di dispersione scolastica concentrato nel biennio degli istituti professionali impone una riflessione sulle scelte fatte che sono andate nella direzione di una licealizzazione dei percorsi.

h) Dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.

Si ritiene ci sia una contraddizione fra quanto affermato e le scelte operate nella costruzione di quadri orari che non hanno determinato gli obiettivi voluti: "una ottimale distribuzione delle cattedre", "la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico" e "la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi" ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni.

In conclusione pur riconoscendo la difficoltà del MIUR, difficoltà parimenti sofferte da questo Consiglio, di dover formulare i criteri che avrebbero dovuto conformare la nuova realtà ordinamentale degli istituti professionali e tecnici (di cui ai DD.PP.RR. 87 e 88/2010) e che medio tempore si è già realizzata non raggiungendo gli obiettivi attesi, non si può che valutare negativamente quella prassi e di riflesso i criteri che dovrebbero fornirle copertura.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il CSPI auspica che gli schemi di regolamento oggetto del presente parere vengano rivisti in sede di attuazione della delega prevista dall'art. 1, comma 181, lettera c), della legge 107/2015, anche al fine di dotare questa filiera delle necessarie figure tecnico-professionali.

IL PRESIDENTE CSPI
Francesco Scrima

Roma, 4 ottobre 2016

